



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 4

Seduta pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020  
- APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo alle ore 20:30 in Bibbiano, in seduta telematica, in ottemperanza alle disposizioni vigenti per la prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Al momento della trattazione del presente argomento risultano

1	CARLETTI ANDREA	presente
2	BRONZONI VALENTINA	presente
3	CAGNI VALENTINA	presente
4	CARRETTI ALBERTO	presente
5	CILLONI ELENA	presente
6	CURTI MATTEO	presente
7	FERRARI VALTERIO	presente
8	FIOCCHI NANDO	presente
9	MELLONI MASSIMILIANO	presente
10	MENOZZI GABRIELE	presente
11	PELLICCIARI ALESSIA	presente
12	TOGNONI PAOLA DELFINA	presente
13	VENESSELLI MATTIA	presente

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI: 13

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI: //

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Loretta Bellelli, Emillo Catellani.

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: //

Assiste Il Segretario comunale dott. Giuseppe D'Urso Pignataro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Andrea Carletti.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

Delibera n. 4 del 31/03/2020

**OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020  
- APPROVAZIONE**

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della successiva delibera di approvazione del verbale dell'intera seduta del 31.03.2020

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta municipale propria – IMU – in virtù di quanto disposto dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011, dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013 e dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**VISTA** la Legge di bilancio per l'anno 2020 – L. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1, commi 738 e seguenti – con la quale – a decorrere dall'anno 2020:

- la IUC – Imposta comunale unica – di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'Imposta municipale propria (IMU) è riscritta e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783;
- sono abrogati in tema di IMU: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; in tema di IUC sono abrogati: il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI (Tributo per i servizi indivisibili), restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

**STABILITO** che le aliquote base dell'Imposta municipale propria – IMU – sono previste dalla L. n. 160 del 27/12/2019 e il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale, può apportare variazioni sempre nel perimetro previsto dalla normativa;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, dove si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una Addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti



## **Comune di Bibbiano**

### **Provincia di Reggio Emilia**

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, dove si prevede che per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'Imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, è stato differito al 31/3/2020 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali, termine successivamente ulteriormente differito al 30/4/2020 con decreto del 28/2/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/3/2016, con la quale si è disposto di:

- approvare le aliquote dell'IMU per l'anno 2016;
- che le suddette aliquote saranno valide anche per gli anni successivi nel caso di assenza di variazioni;

DATO ATTO che le aliquote IMU per gli anni 2017-2018-2019, in assenza di deliberazioni sono rimaste invariate rispetto quelle dell'anno 2016 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/3/2016;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna che approva il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU ai sensi della nuova disciplina sull'IMU disposta dalla L. n. 160 del 27/12/2019;

CONSIDERATO che si rende necessario definire, per l'anno 2020, le aliquote dell'IMU, tenuto conto delle novità apportate dalla recente normativa – in particolare dalla Legge di bilancio per l'anno 2020 che ha abolito la IUC, ha soppresso la TASI e ha riscritto la disciplina dell'IMU – delle risorse del federalismo fiscale, nel rispetto della legge, e nella salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 752, della l. n. 160/2019, che stabilisce: “l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 % e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 % ...”;

RITENUTO pertanto, per l'anno 2020, di definire le aliquote dell'IMU nel modo seguente:



## **Comune di Bibbiano**

### **Provincia di Reggio Emilia**

- 1) confermando le stesse aliquote stabilite per l'anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/3/2016, ad eccezione dell'aliquota per i terreni agricoli come di seguito specificato;
- 2) confermando tra le suddette aliquote, quella per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977, pari al 1,06%, con detrazione di euro 200 come previsto dal comma 749, dell'art. 1, della L. n. 160/2019;
- 3) per effetto dell'abrogazione della TASI, confermando per l'IMU le stesse aliquote TASI stabilite per l'anno 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/02/2019 per le seguenti fattispecie imponibili:
  - a) ai sensi del comma 750, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, pei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
  - b) ai sensi del comma 751, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 4) prevedendo per i terreni agricoli, iscritti a catasto, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli non coltivati, un'aliquota del 1,06% – ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione, che sono esenti ai sensi del dell'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019;

#### **RICORDATO che:**

- il comma 756, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: “A decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 45 giorni, il decreto può essere comunque adottato”;
- il comma 757, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;
- il comma 767, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: “Le aliquote e i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di



## **Comune di Bibbiano**

### **Provincia di Reggio Emilia**

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

- il comma 15, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;
- il comma 15-ter, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**RICHIAMATA** la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’economia e delle finanze, che chiarisce la portata del comma 757, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, in merito alla vigenza o meno già per l’anno 2020 dell’obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote secondo un’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, precisando che solo dall’anno 2021 – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del Decreto richiamato dal comma 756 – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

**ACQUISITO** il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell’art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile

**CON VOTI** espressi nei modi e forme di legge e con il presente esito

consiglieri presenti n. 13

consiglieri votanti n. 12

consiglieri astenuti n. 1 (Ferrari Valterio Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

voti contrari n. 0

voti favorevoli n. 12

**DELIBERA**

per l'anno 2020, di definire le aliquote dell'IMU nel modo seguente:

1. confermando le stesse aliquote stabilite per l'anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/3/2016, ad eccezione dell'aliquota per i terreni agricoli come di seguito specificato;
2. confermando tra le suddette aliquote, quella per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977, pari al 1,06%, con detrazione di euro 200 come previsto dal comma 749, dell'art. 1, della L. n. 160/2019;
3. per effetto dell'abrogazione della TASI, confermando per l'IMU le stesse aliquote TASI stabilite per l'anno 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/02/2019 per le seguenti fattispecie imponibili:
  - a) ai sensi del comma 750, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
  - b) ai sensi del comma 751, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
4. prevedendo per i terreni agricoli, iscritti a catasto, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli non coltivati, un'aliquota del 1,06% – ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione, che sono esenti ai sensi del dell'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019;
5. approvando pertanto, per l'anno 2020, le aliquote dell'IMU di cui al prospetto seguente:

	<b>ALIQUOTE IMU 2020</b>
<b>1) Aliquota ordinaria per tutti i tipi di immobili, ad eccezione degli immobili di cui ai punti 2 3 4 5 6 7 8 seguenti.</b>  <b>In particolare ci si riferisce a: cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, aree fabbricabili.</b>  NOTE: ai sensi del comma 753, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, per i soli fabbricati di catt. D è versata allo Stato la parte di imposta calcolata ad aliquota dello 0,76 %, la restante parte calcolata allo 0,22 % è versata al Comune.	<b>0,98 %</b>
<b>2) Aliquota per l'abitazione principale di categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.</b>  Con detrazione di euro 200, prevista dal comma 749, dell'art. 1, della L. n. 160/2019.  NOTE: ai sensi del comma 740, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o	<b>0,60 %</b>



## Comune di Bibbiano

### Provincia di Reggio Emilia

<p>assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta – esenzione da IMU – salvo che si tratti di un'unità classificata delle categorie catastali A/1 A/8 A/9.</p> <p>Ai sensi del comma 741, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si considerano altresì abitazioni principali (assimilazione):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li><li>2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;</li><li>3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146/2008, adibiti ad abitazione principale;</li><li>4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;</li><li>5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</li><li>6) le altre fattispecie ad essa assimilate dalla Legge e dal Regolamento comunale IMU.</li></ol>	
<p><b>3) Aliquota per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).</b></p> <p>In riferimento a tale fattispecie si prevede che:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, ogni soggetto passivo presenti al Comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili concessi in locazione nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;</li><li>b) L'aliquota prevista si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze; quali pertinenze si intendono gli stessi immobili così come definiti dalla legge per l'abitazione principale;</li><li>c) L'aliquota prevista viene concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998, ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano o ad altri successivi accordi sostitutivi/modificativi dello stesso;</li><li>d) L'aliquota prevista si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;</li><li>e) Il beneficiario dell'aliquota prevista comunica all'Ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato.</li></ol> <p>NOTE: ai sensi del comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%.</p>	<b>0,76 %</b>
<p><b>4) Aliquota per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze già concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998) nel caso in cui venga pattuita con il medesimo locatario una riduzione di almeno il 20 % del canone.</b></p> <p>In riferimento a tale fattispecie si prevede che:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) A seguito dell'effettiva riduzione del canone di locazione di almeno il 20 %, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita ogni soggetto passivo presenti al</li></ol>	<b>0,46 %</b>



## Comune di Bibbiano Provincia di Reggio Emilia

<p>Comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunicano i dati degli immobili nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;</p> <p>b) L'aliquota prevista si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze; quali pertinenze si intendono gli stessi immobili così come definiti dalla legge per l'abitazione principale;</p> <p>c) L'aliquota prevista viene concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998, ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano o ad altri successivi accordi sostitutivi/modificativi dello stesso;</p> <p>d) L'aliquota prevista si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;</p> <p>e) Il beneficiario dell'aliquota prevista comunica all'Ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato ovvero il venir meno delle condizioni.</p>	
<p><b>5) Aliquota per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa.</b></p> <p>In riferimento a tale fattispecie si prevede che:</p> <p>a) Si considerano nuclei familiari in situazione di vulnerabilità coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si trovano in situazioni di difficoltà economica, disequilibrio temporaneo, fragilità sociale, e che sono segnalati come tali dai servizi sociali;</li><li>• presentano un ISEE compreso tra € 10.500 e € 18.000;</li><li>• si trovano in una situazione di emergenza abitativa;</li><li>• non possiedono immobili ad uso abitativo nel territorio o nei Comuni limitrofi;</li></ul> <p>b) Ogni soggetto passivo dell'IMU, a seguito dell'effettiva stipula del contratto di locazione, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, deve presentare al Comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intende iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;</p> <p>c) L'aliquota prevista si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze; quali pertinenze si intendono gli stessi immobili così come definiti dalla legge per l'abitazione principale;</p> <p>d) L'aliquota prevista si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;</p> <p>e) Il beneficiario dell'aliquota prevista comunica all'Ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato.</p>	<b>0,46 %</b>
<p><b>6) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.</b></p>	<b>0,10%</b>
<p><b>7) Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</b></p> <p>NOTE: ai sensi del comma 751, art. 1, della L. n. 160/2019, a decorrere dal 1/1/2022 tali fattispecie di fabbricati sono esenti dall'IMU, salvo successiva diversa disposizione modificativa di legge.</p>	<b>0,25%</b>
<p><b>8) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "secondo case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locatate che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 3 4 e 5 precedenti, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non sono abitazioni principali, non sono riconducibili alle locazioni di cui alle fattispecie dei punti 3 4 e 5 precedenti, non sono riconducibili alla fattispecie di cui al punto 7, e non sono classificati nella cat. catastale A10).</b></p> <p><b>Aliquota per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2 C6 C7 che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.</b></p> <p><b>Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977.</b></p>	<b>1,06 %</b>





**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**Aliquota per i terreni agricoli iscritti a catasto a qualsiasi uso destinati compresi quelli non coltivati – ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione, che sono esenti IMU ai sensi del dell'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019.**

NOTE: il comma 747, lettera c, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede che per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, la base imponibile è ridotta del 50%, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Per gli alloggi IACP il comma 749, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede una detrazione di euro 200.

6. dando atto che, dall'anno 2020:

- a) è stato abrogato dal comma 780, dell'art. 1 della L. n. 160/2019, il comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, che prevedeva: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"; pertanto, dall'anno 2020, tali fattispecie di immobili non sono più assimilabili all'abitazione principale e sono quindi soggette all'IMU;
- b) per quanto concerne la fattispecie della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, è soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare;

7. disponendo la pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Comune e sul Portale del federalismo fiscale;

8. dando atto altresì che le suddette deliberazioni di aliquote IMU saranno valide anche per gli anni successivi nel caso di assenza di variazioni.

-----  
SUCCESSIVAMENTE ravvisata l'urgenza di provvedere in merito all'imminente approvazione del Bilancio previsionale 2020/2022, mediante distinta e separata votazione, il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente  
Andrea Carletti

Il Segretario  
Giuseppe D'Urso Pignataro

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*